



A CH-2010 Neuchâtel
UST, DIR

Per corriere

[Ai destinatari dell'elenco allegato](#)

Vostro segno:
Riferimento / Segno dell'incarto:
Nostro segno: fbr
Collaboratore/trice: Anne Balzli Prysi
Neuchâtel, 17 maggio 2013

Revisione parziale dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sul collegamento di dati

Indagine conoscitiva

Gentile Signora, egregio Signore,

l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche necessita di una revisione parziale per poter adempiere all'incarico assegnato dal legislatore al Consiglio federale, ovvero di disciplinare tramite ordinanza le modalità di esecuzione del collegamento di dati statistici. Prima di inoltrare alla seconda consultazione degli uffici il progetto di revisione parziale dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e della nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sul collegamento di dati, il ufficio federale di statistica (UST) desidera offrire alle cerchie interessate la possibilità di esprimere un parere sulle modifiche proposte.

Il collegamento di dati nella produzione statistica ha lo scopo precipuo di evitare sovrapposizioni nella rilevazione dei dati, ridurre l'onere a carico degli intervistati e degli istituti di rilevazione e realizzare sinergie che permettano un risparmio di tempo e denaro. L'art. 4 della legge sulla statistica federale (LStat) stabilisce che, nel limite del possibile, i dati statistici vanno acquisiti senza ricorrere all'esecuzione di rilevazioni dirette ma servendosi dei registri esistenti o dei dati amministrativi disponibili. Nell'ordinanza sono state introdotte nuove disposizioni che precisano vari aspetti, tra cui la definizione di trattamento e collegamento di dati e le regole per la trasmissione, la conservazione e la distruzione dei dati. In ottemperanza al principio della trasparenza, l'ordinanza disciplina anche la questione della dichiarazione del collegamento di dati.

Inoltre, considerato il riferimento al regolamento (CE) n° 223/2009 relativo alle statistiche europee nell'allegato A dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione

nel settore statistico, per dovere di chiarezza nell'ordinanza sono stati precisati i principi generali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche. Vista l'importanza sempre maggiore della cooperazione con l'UE nel settore statistico, si è avvertita la necessità di renderla più visibile all'interno dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

Per quanto riguarda la nuova ordinanza del DFI sul collegamento di dati, invece, il testo definisce i dettagli relativi all'organizzazione e alle procedure. L'ordinanza precisa in particolare le regole per la protezione e la sicurezza dei dati e disciplina i requisiti che i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni devono soddisfare per poter effettuare i collegamenti di dati.

In allegato alla presente lettera sono riportati i progetti delle due ordinanze e il relativo rapporto esplicativo. Saremmo grati di poter ricevere un suo riscontro entro il **14 giugno 2013** al seguente indirizzo:

Ufficio federale di statistica
Stato maggiore
Servizio giuridico
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

L'Ufficio federale di statistica è a completa disposizione per eventuali domande relative all'indagine conoscitiva.

Per informazioni, contattare

Ernst Matti (capo della Divisione Economia ; e-mail: ernst.matti@bfs.admin.ch; tel. 032 713 66 45) e
Anne Balzli Prysi (capo del Servizio giuridico; e-mail: anne.balzliprysi@bfs.admin.ch;
tel. 032 713 62 88).

Nel ringraziarla della preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per porgerle distinti saluti.

Ufficio federale di statistica UST



Dott. François Baumgartner
Direttore a.i.

Allegati:

- progetti delle ordinanze per indagine conoscitiva e rapporto esplicativo (d, f, i)
- elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva